

All. 1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMUNE DI TRENTO	CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
---------------------------------	------------------	---

CONVENZIONE

Tra:

(1) COMUNE DI TRENTO con sede in Trento, via Belenzani, 19, codice fiscale n. 00355870221, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili;

(2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, 5, codice fiscale n. 00337460224, di seguito rappresentata in relazione alle rispettive competenze dai:

- Dirigente Generale dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali, di seguito denominata Soprintendenza, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- Dirigente del Servizio attività e produzioni culturali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(3) ENTE "CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA", con sede in Trento, Via Santa Croce n. 67, codice fiscale n.96017410224, di seguito denominato "Centro", rappresentato da:

- Presidente, che agisce in qualità di legale rappresentante;

in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. dd., alla deliberazione della Giunta Provinciale n. ----- di data ----- e al verbale Consiglio di amministrazione dell'Ente "Centro servizi culturali S. Chiara" n. ----- di data -----, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

p r e m e s s o c h e

- il Centro Servizi Culturali S. Chiara (di seguito, per brevità, "Centro") è un ente pubblico economico della Provincia autonoma di Trento, istituito con legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e disciplinato dall'art. 22 della legge provinciale n. 15 del 3 ottobre 2007 (Disciplina delle attività culturali);
- l'art. 22 della citata legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, stabilisce che il Centro è disciplinato da un regolamento con il quale sono definite le attività, l'organizzazione e il funzionamento del

medesimo, approvato con D.P.P. n. 54-2/Leg. di data 31.12.2008 entrato in vigore il 15 luglio 2009;

- tale regolamento dispone fra l'altro all'art. 14, comma 1 che la Provincia Autonoma di Trento (di seguito, per brevità, "Provincia") e il Comune di Trento mettano a disposizione del Centro, a titolo gratuito, rispettivamente il Teatro Sociale di Trento, comprensivo di Palazzo Festi e dell'area archeologica del S.A.S.S. e il complesso ex Santa Chiara attraverso un'apposita convenzione nella quale dovranno essere stabilite le modalità relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- l'area archeologica del S.A.S.S. interessa il sottosuolo dell'immobile denominato "Teatro Sociale", di proprietà della Provincia e parte del sottosuolo della p.ed, 6859, C.C. Trento, che identifica Piazza C. Battisti, di proprietà del Comune di Trento;
- con atto di concessione Racc. n. 40780 dd. 21 giugno 2011, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1152 dd. 27 maggio 2011, integrato con atto aggiuntivo autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1862 dd. 31 agosto 2012, la Provincia ha disciplinato la messa a disposizione del Centro dell'immobile denominato "Teatro Sociale" sito in Trento, contraddistinto catastalmente dalla nuova p.ed. 816 che ricomprende anche la "Torre Scenica" e dalla p.ed. 819 p.m. 2, nonché parte dell'immobile denominato "Palazzo Festi", contraddistinto dalla p.ed. 813, pp.m.m. 1 e 5, in C.C. Trento, intavolati a nome Provincia autonoma di Trento – Beni Demaniali;
- con il medesimo atto Provincia e Centro hanno convenuto che l'utilizzo dell'area archeologica sottostante Piazza C. Battisti (sito archeologico), appartenente al demanio del Comune di Trento, sarebbe stato disciplinato con atto separato;
- il Centro, tenuto conto dell'impossibilità di installare apparecchiature per la rilevazione dei consumi e della necessità di avere una gestione unitaria, ha provveduto all'assunzione diretta delle spese di funzionamento dell'area archeologica, con addebito della quota parte di competenza alla Soprintendenza sulla base di un pregresso rapporto convenzionale che prevedeva:
 - a favore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara i proventi derivati dalla vendita dei biglietti d'ingresso all'area archeologica del S.A.S.S., al netto di eventuali quote di competenza di altre istituzioni indicate dalla Provincia;
 - condizioni e tariffe di ingresso stabilite dalla Provincia autonoma di Trento;
 - in capo alla Provincia, mediante la Soprintendenza, tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dell'area archeologica del S.A.S.S., con la manutenzione e il restauro delle strutture archeologiche, degli apparati ostensivi, informativi e multimediali e dei reperti archeologici mobili esposti, attività dei servizi educativi dell'Ufficio beni archeologici e qualsiasi altra attività di carattere culturale svolta nell'area archeologica e negli spazi ad essa attinenti;

- con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 606 dd. 17 aprile 2014 sono state definite le competenze della Soprintendenza, fra le quali è compresa anche la gestione scientifico-culturale della struttura espositiva del S.A.S.S.;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 dd. 3 novembre 2014 è stata approvata la stipulazione della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento ed il Centro Servizi Culturali S. Chiara per la regolamentazione dei rapporti riguardanti la programmazione delle attività e dei trasferimenti finanziari allo stesso Centro, sottoscritta in data 20 novembre 2014;
- la complessa situazione giuridica del sito archeologico sottostante piazza C. Battisti, parzialmente di proprietà comunale, sulla quale insistono i ritrovamenti di interesse archeologico appartenenti ex lege alla Provincia, determina la necessità di definirne le modalità di gestione in relazione ai vincoli logistici e tecnologici che lo rendono strettamente correlato al Teatro;
- è stata pertanto sottoscritta a una convenzione fra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Centro Servizi Culturali S. Chiara per regolare la gestione dello Spazio archeologico S.A.S.S in Trento, con scadenza 31 dicembre 2020;
- il P.I.A.O. – Piano integrato di attività e organizzazione della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, prevede, tra le politiche di riferimento del settore cultura, l’apertura di un ulteriore luogo della cultura correlato alla Trento Romana Sotterranea, denominato Villa Romana di Orfeo, di proprietà della Provincia, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 297/4., C.C, Trento, comprendente l’area archeologica sotterranea di Via Rosmini qualificata dal mosaico con soggetto connesso al mito di Orfeo e i resti murari di epoca imperiale nonché dagli apparati espositivi, e l’adiacente biglietteria-bookshop;
- antistante alla suddetta area archeologica vi è uno spazio pubblico denominato “piazza”, di proprietà provinciale, che alla conclusione dei lavori di copertura e restauro della Villa Romana di Orfeo diverrà in tutto e per tutto luogo aperto e accessibile alla cittadinanza;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Il Comune di Trento, in esecuzione di quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.P. n. 54-2/Leg. di data 31.12.2008, di cui in premessa, attribuisce in concessione gratuita al Centro lo spazio interrato sottostante Piazza Cesare Battisti, catastalmente contraddistinto da parte della p.ed. 6859, C.C, Trento,

appartenente al Demanio comunale, al fine di consentire al Centro stesso di provvedere alla gestione unitaria del complesso immobiliare costituito dal Teatro Sociale, Palazzo Festi e spazio archeologico.

Articolo 3

La concessione del bene indicato all'art. 2 viene assentita per le specifiche finalità del D.P.P. n. 54-2/Leg. di data 31.12.2008, con l'obbligo di adibirlo esclusivamente ad uso espositivo e di servizio del sito archeologico del S.A.S.S. e del Teatro Sociale, e per iniziative aventi specifico carattere culturale, con divieto di ogni altra diversa destinazione, pena la risoluzione della concessione.

È per contro riconosciuta al concessionario la facoltà di ospitare presso gli spazi in concessione eventi, mostre, manifestazioni ed iniziative, anche organizzate da terzi, nel rispetto di quanto disposto da specifico disciplinare, da approvare previo assenso dei concedenti e purché sia sempre garantita da parte del concessionario la sorveglianza dello spazio con proprio personale. Per la messa a disposizione degli spazi per eventi di terzi può essere richiesta una tariffa, determinata come da disciplinare, che sarà direttamente incassata dal concessionario a parziale copertura degli oneri di gestione dello spazio.

La concessione si intende accordata fatti salvi eventuali diritti di terzi, e con il riconoscimento per il Comune concedente della facoltà di imporre eventuali condizioni che si rendessero necessarie.

Articolo 4

La concessione di cui all'art. 2 viene assentita a titolo gratuito, senza corresponsione di alcun canone, secondo le disposizioni dell'art. 14, c. 1 del D.P.P. n. 54-2/Leg. di data 31.12.2008 .

Il Comune concedente è sollevato dal pagamento di qualsiasi spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e rinnovo dovranno comunque essere sottoposti ai competenti Uffici comunali per il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'esecuzione. In ogni caso detti interventi non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Articolo 5

Le parti convengono di comune accordo che il sito archeologico del S.A.S.S. venga gestito dal Centro Servizi Culturali S. Chiara unitamente al complesso del Teatro Sociale concesso in uso dalla Provincia autonoma di Trento con atto Racc. n. 40780 dd. 21 giugno 2011.

Al riguardo la Provincia e il Centro richiamano espressamente, in quanto compatibili con il presente atto, tutte le condizioni del medesimo atto di concessione, concordando che le spese di gestione del sito archeologico siano ricomprese nell'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara, entrato in vigore il 15 luglio 2009.

Art 5 bis

Le parti convengono altresì che alla gestione del SASS si aggiunga, secondo una logica di sistema volta a valorizzare l'insieme delle testimonianze dell'antica *Tridentum*, disseminate nel tessuto urbano, la gestione degli spazi di Villa Romana di Orfeo, di prossima apertura e di proprietà della Provincia, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 297/4 C.C. Trento, comprendenti l'area archeologica sotterranea di Via Rosmini e l'adiacente biglietteria-bookshop, concordando che le spese di gestione del sito archeologico siano regolate alle medesime condizioni di cui all'Art. 5.

Articolo 6

Provincia, Comune di Trento e Centro Servizi Culturali S. Chiara, in ragione delle competenze tecnico-scientifiche attribuite alla struttura provinciale referente in materia di beni e le attività culturali, convengono di collaborare per la gestione e la valorizzazione del "S.A.S.S." Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e della Villa Romana di Orfeo in Via Rosmini di prossima apertura, nell'ambito del progetto "*Tridentum. La città sotterranea*", secondo le modalità specificate ai successivi articoli.

Articolo 7

In relazione alle modalità di gestione dello spazio, il Comune di Trento, per il perseguimento del comune interesse di mantenere lo spazio pubblico sovrastante la Villa Romana e consentirne la libera fruizione, assume a proprio carico e con autonomia gestionale gli oneri connessi alle seguenti tipologie di intervento e manutenzione ordinaria:

- rimozione della neve lungo il tracciato di cui alla planimetria allegata, al fine di consentire l'accesso alla biglietteria ed all'ascensore. Non è prevista l'effettuazione delle operazioni di spalatura dell'intera piazza né degli spazi interstiziali tra le fioriere, in ragione della strutturazione dei luoghi che non rende opportuno consentire l'accesso esteso dei mezzi impiegati per le operazioni di rimozione della neve;
- gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, predisponendo l'allaccio alla rete di distribuzione pubblica, la fornitura di energia elettrica e la gestione di interventi manutentivi ordinari, sia programmati che conseguenti a guasti;
- manutenzione ordinaria delle aiuole arbustive e delle rampe, compresa la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto irriguo, nonché la sostituzione del verde qualora dovesse rendersi necessario;
- spazzamento quotidiano manuale della piazza nei giorni feriali. E' esclusa la pulizia delle scale di accesso lato nord, nonché delle bacheche espositive. Previo sopralluogo congiunto tra Comune, Gestore del Servizio e Provincia per concordare modalità di esecuzione, potrà essere programmata - nell'ambito delle abituali attività del Gestore - l'effettuazione delle operazioni di lavaggio della piazza con mezzi idonei per evitare fessurazioni della pavimentazione.

La manutenzione straordinaria della piazza, del relativo sedime, degli arredi, degli impianti di illuminazione pubblica e dell'impianto irriguo resta in capo alla Provincia Autonoma di Trento. Il

Comune non assume la custodia degli spazi sovrastanti, né è tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti, infiltrazioni o problematiche che dovessero verificarsi sullo spazio archeologico per effetto della gestione degli spazi sovrastanti.

Articolo 8

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara, per il perseguimento del comune interesse nella gestione degli spazi S.A.S.S. e Villa Romana, assume a proprio carico i seguenti adempimenti:

- a) controllo accesso del pubblico, nei giorni e negli orari da concordare con la Soprintendenza, con emissione titolo di accesso secondo piano tariffario stabilito dalla Giunta provinciale;
- b) vendita di pubblicazioni edite dalla Provincia sulla base di contratto estimatorio e rendicontazione annuale;
- c) apertura, chiusura, servizio di custodia e di biglietteria, riscaldamento-condizionamento, ordinaria manutenzione dello spazio archeologico del S.A.S.S, escluse le strutture archeologiche, salvo quanto disposto al successivo art. 9 lett. b);
- d) apertura, chiusura, servizio di custodia e di biglietteria, riscaldamento-condizionamento, ordinaria manutenzione della Villa Romana;
- e) segnalazione immediata alla Soprintendenza di qualsiasi evento dannoso che intervenga nei siti archeologici;
- f) l'ottemperanza a tutte le normative, generali e particolari, riguardanti l'area e le attività in essa esercitate ed in particolare, ma non esaustivamente, a quella richiamata nel provvedimento di agibilità (articolo 80 del T.U.L.P.S. ed articoli 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione); in merito al presente punto, il controllo e l'acquisizione dei titoli autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, adempimenti, ecc.) dovrà essere effettuato unicamente dal Centro attraverso procedure da concordare. Il mancato rispetto di tali procedure solleva il Centro da ogni responsabilità;
- g) il rispetto delle norme in materia di uso strumentale dei beni culturali e di riproduzioni e riprese fotografiche o cinematografiche dell'area archeologica secondo le indicazioni impartite dalla Provincia sulla base delle disposizioni dell'art. 1 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n.1 e dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - articoli.106, 107, 108 e 109;
- h) l'accessibilità del pubblico, anche al di fuori degli orari convenuti, in occasione di attività dei servizi educativi della Soprintendenza, di particolari iniziative aventi specifico carattere culturale sulla base di un programma preventivamente concordato tra la stessa Soprintendenza e il Centro;
- i) l'accessibilità del personale della Soprintendenza incaricato di funzioni istituzionali, previo preavviso tramite e-mail;

- j) la copertura assicurativa relativa all'attività gestionale del sito archeologico con espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice nei confronti della Provincia e del Comune qualora la causa del sinistro abbia origine da bene di rispettiva proprietà;
- k) l'assunzione a proprio carico di pulizie ordinarie e straordinarie, vigilanza notturna e/o videosorveglianza;
- l) l'assunzione a proprio carico delle utenze telefoniche e internet per Sass e Villa Romana.

Articolo 9

La Provincia, per il perseguimento del comune interesse di gestione degli spazi SASS e Villa Romana, assume a proprio carico i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione straordinaria dei locali interrati di proprietà comunale individuati dalla p.ed. 6859 C.C. Trento, ad eccezione degli impianti in comune ed in estensione di quelli a servizio del teatro e dell'area archeologica gestiti dal Centro, a carico del Servizio opere civili - Apop, che "provvede agli interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio adibito a sede di uffici provinciali e a servizi di interesse pubblico di competenza provinciale, nonché degli ulteriori immobili di proprietà provinciale che non siano attribuiti alla competenza di altre strutture provinciali, di enti strumentali o di altri soggetti espressamente individuati da contratti, accordi o atti similari";
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte della struttura provinciale competente in materia di beni culturali, dei resti archeologici, dei reperti archeologici mobili esposti, degli apparati ostensivi, informativi e multimediali, degli apparati di illuminazione ad esclusione di quelli di sicurezza;
- c) pagamento delle utenze di elettricità, gas e acqua da parte della struttura provinciale competente in materia di beni culturali, fatte salve le utenze gestite dal Centro Santa Chiara;
- d) attività di didattica archeologica e visite guidate a carico dell'Ufficio beni archeologici.

Articolo 10

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e dalla cessione di diritti di riproduzione sono di spettanza del Centro che dovrà contabilizzare il relativo importo nell'ambito del rapporto strumentale con la struttura provinciale competente. Sono invece di spettanza della Provincia le entrate derivanti da attività didattica fatturate rivolta ad istituzioni scolastiche.

Articolo 11

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza il 31.12.2023 (trentun dicembre duemilaventitrè) eventualmente rinnovabile d'intesa tra le Parti compatibilmente con le risorse

assegnate agli enti.

Articolo 12

Gli oneri fiscali relativi alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente "Centro servizi culturali S. Chiara".

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

che il presente atto di concessione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, nel parere prot. n. 906-13516/2005 di data 31 agosto 2005, in quanto si tratta di scrittura privata ed è esente dal pagamento di un canone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche e dell'art. 2, comma 1), della seconda parte della medesima tariffa.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

COMUNE DI TRENTO

ENTE "Centro Servizi Culturali S. Chiara"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Servizio attività e produzioni culturali

VILLA ROMANA - ALLEGATO N.1

LIGOSTRUM JAPONICUM VARIEGATO (A)

